



COMUNE DI GRATTERI

PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINAZIONE SINDACALE

N 4 DEL 9/04/2020

OGGETTO: Sospensione degli effetti esecutivi della sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 991/2019 emessa nel giudizio tra BALISTRERI S.N.C. DI BALISTRERI FARO & C.S.N.C. Contro il COMUNE DI GRATTERI.

Premesso che:

1. Con citazione del 15/06/1994, la "Balistrieri s.n.c. Di Balistrieri Faro & s.n. c. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Termini Imerese il Comune di Gratteri, chiedendo la risoluzione per inadempimento del contratto appalto stipulato in data 18/12/1992, avente ad oggetto i lavori di restauro della locale chiesa di S. Michele Arcangelo;

2. Con sentenza non definitiva n. 329/2006 dei 05/06 – 18/09/2006 emessa dal Tribunale di Termini Imerese dichiarava risolto il contratto di appalto per colpa esclusiva del Comune di Gratteri, condannandolo al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 11.475,20 oltre rivalutazione ed interessi legali, e disponeva rimettersi la causa sul ruolo per l'istruzione della domanda relativa al pagamento del compenso contrattuale dovuto per i lavori eseguiti;

3. All'esito dell'ulteriore attività istruttoria, con sentenza n.2/2013 dei 21/12/2012 - 08/01/2013, il medesimo Tribunale, definendo la controversia, condannava il Comune di Gratteri al pagamento dell'ulteriore somma di € 13.662,47, a titolo di compenso per le opere eseguite in esecuzione parziale del contratto di appalto, nonché al pagamento dei due terzi delle spese procesuali, compensando il rimanente terzo;

4. La Balistrieri S.n.c. ha proposto appello avverso detta pronuncia, chiedendo la condanna del Comune di Gratteri al pagamento degli interessi e della rivalutazione sulle somme riconosciute, nonché delle ulteriori voci di danno, quantificate all'esito della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado, e ha chiesto, altresì, l'integrale condanna dell'ente al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio;

5. Che con Deliberazione di G.M. n. 35 del 05/06/2014 veniva conferito incarico legale all'avv. Giuseppe Lanza con studio legale in Termini Imerese, Via Garibaldi n.

33, per assistere il Comune di Gratteri nel giudizio civile innanzi alla Corte d'Appello di Palermo nel contenzioso con la ditta Balistriero s.n.c di Balistreri Faro & C.;

6. Con comparso del 17/06/2014 si è costituito in giudizio il Comune di Gratteri, opponendosi all'accoglimento dell'appello e chiedendo la conferma della sentenza impugnata;

7. Che con nota acquisita al prot. n. 3243 del 27/06/2019 veniva trasmessa dall'avv. Giuseppe Lanza copia della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo sezione 1^a Civile nella causa di cui all'oggetto, dove si precisava che la Corte riformando la sentenza del Tribunale di Termini Imerese condannava il Comune al risarcimento dei danni e suggeriva all'Amministrazione di proporre ricorso per cassazione;

8. Che l'Amministrazione con deliberazione della Giunta Municipale n. 45 del 27.06.2019 ha affidato all'avvocato Enrico Aguglia, con studio in Palermo via Principe Di Belmonte, l'incarico di proporre ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 991/2019;

VISTO l'atto di precetto su Sentenza n. 991/2029 assunto al protocollo generale dell'Ente al numero 1746 in data 02 aprile 2020, con il quale si ingiunge al Comune di Gratteri di pagare la somma complessiva di €. 273.083,36.

DETERMINA

1. Di proporre istanza innanzi alla Corte di Appello di Palermo di sospensione dell'efficacia della sentenza n. 991/2019 emessa dalla stessa nel ricorso RG n.307/2014- tra BALISTRERI S.N.C. DI BALISTRERI FARO & C.S.N.C. Contro il COMUNE DI GRATTERI.
2. Di affidare l'incarico legale di tutela delle ragioni e dei diritti dell'Ente all'Avv. Enrico Aguglia, per una spesa complessiva di € 2.500,00 comprensiva di spese generali CPA ed IVA, come da preventivo comunicato.
3. Di dare atto che compete al Responsabile del Servizio Affari Generali l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali ivi compresa l'assunzione di tutti i relativi impegni definitivi di spesa, provvedendo ad assumere con il presente atto impegno contabile di 2.500,00 al cap. 124/1 " Spese per liti e arbitraggi" .
4. Di dare atto che la procura ad litem verrà sottoscritta dal Sindaco ai sensi di legge.



IL SINDACO

Avv. Giuseppe Muffoletto

PARERI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. n° 30 /2000

E ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO AMMINISTRATIVO

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole

Li, 09.04.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole

Li, 09.04.2020

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 55 della L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91, si attesta la copertura finanziaria al

Cap. _____

Li, _____

IL RESPONSABILE FINANZIARIO